

COMUNE DI ALBANELLA

PROVINCIA DI SALERNO

Oggetto:

Modifica sostanziale impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in località Matinella Sp 11a Km 2+400 del Comune di Albanella (Sa)



Il Progettista:

Ing. Francesco De Rosa

Il committente

Agricola Imballaggi Srl

AGRICOLA IMBALLAGGI s.r.l.

Amministratore Unico

FERRARA JOHN



ELABORATO:

Relazione tecnica

TAVOLA

1

SCALA ****

DATA Ottobre 2019

AGGIORNAM.

A
B
C
D
E

Studio Tecnico
Ing. Francesco De Rosa

Via D. Alighieri 11 . 84044 Albanella (SA) . Tel 3337185155 . P IVA 00406410654

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica ha la finalità di illustrare il progetto relativo alla modifica del complesso industriale della ditta Agricola Imballaggi srl, ubicato in località Matinella del comune di Albanella, alla via Provinciale, 11.

1.) Premessa

Il complesso industriale esistente, insiste su un lotto di complessivi 51.074 mq, rappresentato dalle particelle catastali 426, 531, 532, 533, 258, 423, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 682, 683, 685 del foglio 3 del Comune di Albanella.

Le costruzioni sono state realizzate in epoche successive, in virtù di vari provvedimenti autorizzativi, tra cui i più significativi sono le concessioni n. 1262/91, n. 1576/94 e n. 1714/99.

I corpi di fabbrica costruiti con le sopracitate Concessioni impegnano una superficie totale coperta pari a 10.385,28 mq e sono costituiti da capannoni e da edifici accessori, meglio identificati sugli allegati elaborati grafici.

In seguito a mutate esigenze produttive in data 28/12/2005 fu sottoscritta tra il Comune di Albanella e la Società Agricola Imballaggi una convenzione urbanistica (All. 1) per l'attuazione del progetto di ampliamento dello stabilimento industriale ai sensi del disposto dell'art. 5 del D.P.R. 447/1998, come modificato dal D.P.R. 440/2000 avendo il Comune, con Delibera di C.C. n. 35 del 08/10/2004 provveduto all'approvazione della variante urbanistica finalizzata all'approvazione del progetto di ampliamento dello stabilimento.

Con successivo Permesso di Costruire n. 134/2006 prot. 1244 del 09/02/2006 (All. 2) veniva assentito il progetto di ampliamento del complesso produttivo in conformità al progetto a suo tempo presentato.

L'efficacia del suddetto Permesso di Costruire, è stata prorogata per effetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:

1) nota del Settore Tecnico del Comune di Albanella, Prot. n. 3450 del 02.04.2008 a firma dell'Ing. Gerardo Iannone (All. 3), responsabile del settore, con la quale venivano prorogati di ulteriori 36 mesi gli effetti del P.di C. n. 134/2006, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 25.07.2012;

2) nota del Settore Tecnico - Sviluppo e Servizio al Territorio del Comune di Albanella, Prot. n. 4980 del 11.05.2012 a firma dell'Ing. Gerardo Iannone (All. 4), responsabile del settore, con la quale venivano prorogati di ulteriori 36 mesi gli effetti del P. di C. n. 134 del 16.01.2006, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al **25.07.2015**;

3) Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 30 comma 3 della Legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni*

urgenti per il rilancio dell' economia)" gli effetti del succitato permesso di costruire sono stati prorogati *"ex lege* di ulteriori due anni, fissando pertanto la nuova scadenza dell'efficacia del titolo abilitativo al **25.07.2017**, come comunicato con nota acquisita al Prot. Gen. del Comune di Albanella con n. 9546 del 14.10.2013 (All. 5).

Della superficie assentita con il Permesso di Costruire del 2006 e dai titoli edilizi precedentemente elencati, alla data della presente relazione, sono stati realizzati immobili per una superficie coperta di mq 12.882,06 mq, restano pertanto da realizzare ulteriori mq. 10.370,88.

Con **Scia del 07/03/2018** è stata chiesta l'autorizzazione per la realizzazione di una cabina elettrica come individuata nel elaborato tecnico di progetto.

Con **Scia del 14/11/2018** è stata chiesta l'autorizzazione all'installazione di una struttura provvisoria tipo impianto serricolo come indicato nel suddetto elaborato grafico di progetto.

2.) Descrizione dei lavori oggetto del progetto

Premesso che ad oggi non sono stati realizzati tutti i fabbricati previsti con il suddetto P.d.C del 2006 il progetto di cui alla presente relazione tecnica prevede la realizzazione di alcune tettoie removibili (indicate in rosso nella planimetria di progetto) a protezione delle macchine industriali e che occasionalmente, per operazioni di manutenzione, sono occupate da personale. Inoltre, con il presente progetto sono previste la realizzazione delle seguenti strutture:

- tettoie, in legno lamellare, a protezione dei dipendenti in prossimità delle entrate all'opificio principale;
- realizzazione di un soppalco in ferro per il posizionamento di contenitori per la lavorazione con piano grigliato di altezza mt 2,70 con soppalco protetto da ringhiera metallica di altezza pari a mt 1,10;
- realizzazione della cabina elettrica come indicato nel relativo grafico di progetto;
- adeguamento della recinzione (tipo A) del lotto lato ovest con la messa in opera di una ringhiera prefabbricata in cls con sottostante muretto in c.a. dell'altezza complessiva di mt 2,00;
- Realizzazione di una recinzione (tipo B) interna al lotto in modo da creare una separazione fisica tra le due parti del lotto mediante la messa in opera di paletti in ferri e rete metallica di altezza complessiva pari a mt 2,00.
- ampliamento delle strutture temporanee tipo impianto serricolo in adiacenza a quelle esistente come individuato in planimetria generale di progetto, con le stesse modalità già utilizzate per quelle esistente richieste con Scia del 2018.
- realizzazione di una area pavimentata sul lato nord-ovest del lotto.

Infine si evidenziano delle modifiche non sostanziali rispetto al progetto assentito con Permesso di Costruire n. 134 del 16.01.2006 di seguito indicate

1) In fase di realizzazione la tettoia di carico e scarico (corpo J) è stata realizzata di dimensioni in

pianta lievemente differenti rispetto a quelle di progetto. In dettaglio le dimensioni in pianta della tettoia assentita erano di 15,00 x 59,50 m, mentre la tettoia per come effettivamente realizzata ha dimensioni in pianta, al lordo degli sporti di copertura, di 18,10 x 66,90 mt. La tettoia realizzata, inoltre presenta una copertura conformata a volta, a differenza di quella assentita in progetto che presentava una copertura a doppia falda inclinata. L'altezza media della tettoia realizzata, inoltre, è lievemente superiore a quella assentita risultando pari ad 8,40 m a fronte dei 6,90 m assentiti.

2) In fase di realizzazione parte della tettoia di carico e scarico e precisamente quella contrassegnata nei grafici allegati con la lettera X, è stata realizzata di dimensioni lievemente differenti rispetto a quella di progetto. In dettaglio le dimensioni in pianta della porzione di tettoia assentita in progetto sono pari a 20,05 x 22,50 m, mentre quella realizzata ha dimensioni in pianta, al lordo degli sporti di copertura, pari a 18,10 x 24,60 m. La tettoia realizzata inoltre presenta una copertura a volta, a differenza di quella assentita prevista con copertura a doppia falda inclinata. L'altezza media della tettoia realizzata, inoltre, è lievemente superiore a quella assentita, e precisamente pari a 8,30 m a fronte dei 7,25 m assentiti.

Il presente progetto, inoltre, prevede l'installazione di ulteriori silos metallici, a completamento di quelli previsti sulla base di ancoraggio, per lo stoccaggio di materie prime posti in adiacenza al corpo A, dei quali alcuni parzialmente già installati.

3) Oggetto di modifiche è anche il sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue bianche e di quelle nere. In particolare dette modifiche riguardano la variazione di alcuni tracciati delle condotte di scarico, l'inserimento di nuovi tratti di condotte, l'inserimento di un impianto interno per il trattamento delle acque di prima pioggia posto a monte dello scarico. Le modifiche sono riscontrabili dalla relativa tavola allegata, nella quale sono anche indicate le condotte esistenti e quelle ancora a farsi.

Le nuove superfici previste in progetto non incidono sui parametri di edificabilità perché si tratta di strutture che hanno la funzione di protezione delle macchine e che la presenza del personale è limitata unicamente alle operazioni di manutenzione delle stesse. Inoltre è prevista la realizzazione di una cabina elettrica che essendo un locale tecnico, non incide sui parametri di edificazione come anche il soppalco aperto in ferro che ha la funzione di sorreggere le apparecchiature a servizio degli impianti oltre alle tettoie a sbalzo a protezione del personale dalle intemperie. Infine anche l'ampliamento delle strutture temporanee, tipo impianto serricolo, non incide sui parametri urbanistici.

3) Descrizione di un impianto serricolo temporaneo per lo stoccaggio dei materiali

Sono state previste per temporanee esigenze aziendali, la realizzazione di un impianto serricolo provvisorio da realizzare in tunnel coperti con materiale traslucido ubicato sull'area di sedime

dei manufatti suddetti e destinato allo stoccaggio ed alla protezione dalle intemperie delle materie prime seconde. Tale impianto ha natura prettamente temporanea e sarà rimosso non appena verranno meno le attuali esigenze. Ovviamente tale impianto non è stato considerato nel computo piano volumetrico non incidendo sui parametri urbanistici di zona.

Si allega alla presente un prospetto riepilogativo delle dimensioni e delle superfici delle nuove costruzioni, cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio. Anche per i particolari costruttivi dei singoli corpi di fabbrica, si rinvia alle tavole grafiche appositamente predisposte.

4.) Tecnologie costruttive e materiali

Il progetto approvato non prevede variazioni rispetto alle tecnologie costruttive rispetto a i progetti già assentiti.

Le coperture in lamiera grecate preverniciate. Le tettoie, sia quelle già realizzate, sia quelle a farsi, avranno strutture portante in profilati di acciaio e coperture con lamiera grecate ed altre con strutture in legno lamellare. Per le finiture e per le opere di completamento saranno utilizzati materiali usualmente impiegati in costruzioni industriali. In particolare le pavimentazioni di deposito saranno realizzate con impiego di calcestruzzo del tipo industriale battuto e levigato.

Per tutto quanto non esplicitamente descritto si rimanda agli allegati grafici di progetto.

Albanella, Ottobre 2019

il tecnico
ing Francesco De Rosa

COMUNE DI ALBANELLA

Provincia di Salerno

CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE, SITO ALLA LOCALITÀ MATINELLA STRADA PROVINCIALE 11 AL KM 2+500, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N. 447 COME MODIFICATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2000, N. 440 E S.M.I.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno 28 del mese di Dicembre nella sede Municipale di Albanella innanzi a me Dott. Anna Maria Montuori, Segretario Comunale del Comune suddetto, senza l'intervento dei testimoni per avervi le parti d'accordo con il mio consenso rinunziato, si sono personalmente presentati:-----

Da una parte-----
- per il Comune di Albanella codice fiscale 82002390654 il sig. Vincenzo Vairo, nato ad Altavilla Silentina (Sa) il 01.10.1948 residente per la carica presso la Casa Comunale, legale rappresentante del Comune di Albanella, autorizzato alla stipula del presente per effetto del Decreto Sindacale n. 7725 del 01 ottobre 2004 (in seguito denominato nel presente atto "Rappresentante");-----

dall'altra parte, in qualità di aventi titolo-----
- il sig. Ferrara Francesco, nato a Cava dei Tirreni il 13.07.1959 e residente in Cava dei Tirreni (Sa) in qualità di legale rappresentante della ditta "Agricola Imballaggi s.r.l." con sede legale in Pagani (Sa) alla via S. Erasmo, partita iva 02211350653 (in seguito denominato nel presente atto "Richiedente");-----


PREMESSO CHE-----

- a) Il richiedente è legale rappresentante della ditta "Agricola Imballaggi s.r.l." di uno stabilimento industriale sito in Albanella (Sa) alla località Matinella alla via Provinciale 11, km 2+500 riportato al catasto terreni al foglio di mappa n. 3 particelle nn. 161, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 423 di complessivi mq 51074;-----
- b) Il Comune di Albanella ha adottato il Prg con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16 gennaio 2002 ma non ancora approvato;-----
- c) L'adottato Prg prevede la destinazione dell'area interessata a zona omogenea D1-produttiva mista attuale di completamento; -----



- d) Esiste una perimetrazione urbana redatta ai sensi della legge n. 765 del 06 agosto 1967 e che il terreno oggetto d'intervento ricade fuori dal perimetro urbano;-----
- e) La variante proposta prevede per l'area interessata la destinazione di zona omogenea D1- produttiva mista attuale di completamento; -----
- f) La zona oggetto di intervento ricade in area sottoposta ai seguenti vincoli:-----
- 1) zona classificata sismica S=9 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. n. 5447 del 7.11.2002);-----
 - 2) fasce di rispetto stradale (D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.);-----
 - 3) Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele (Piano Stralcio per la Tutela del Rischio Idrogeologico pubblicato sulla G.U. n. 287 del 11.12.2001);-----
- g) Il richiedente, in data 28.02.2000 prot. n. 5839, ha presentato una richiesta ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i. per l'ampliamento di uno stabilimento industriale sito in Albanella (Sa) alla località Matinella alla via Provinciale 11, km 2+500 riportato al catasto terreni al foglio di mappa n. 3 particelle nn. 161, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 423 di complessivi mq 51074;-----
- h) Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i. ha convocato una conferenza dei servizi, disciplinata dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso;-----
- i) In data 30.10.2003 a seguito di regolare convocazione di conferenza dei servizi è stato approvato il progetto per l'ampliamento di uno stabilimento industriale sito in Albanella (Sa) alla località Matinella alla via Provinciale 11, km 2+500 riportato al catasto terreni al foglio di mappa n. 3 particelle nn. 161, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 423 di complessivi mq 51074;-----
- j) Il progetto è dotato di tutti i pareri previsti per legge;-----
- k) L'effettuato deposito del verbale della conferenza dei servizi è stato reso noto mediante avviso pubblico sul BURC n. 8 del 23.02.2004, a mezzo di manifesti murali, all'albo pretorio, sul quotidiano "La repubblica" anno 11 n. 8.-----
- l) Il Consiglio Comunale di Albanella nella seduta del 08.10.2004 con delibera n. 35 ha approvato il progetto di uno stabilimento industriale sito in Albanella (Sa) alla località Matinella alla via Provinciale 11, km 2+500 riportato al catasto terreni al foglio di mappa n. 3 particelle nn. 161, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 423 di complessivi mq 51074;-----
- m) Con delibera di C.C. n° 22 del 28.11.2005, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di accogliere la proposta di monetizzazione delle aree da urbanizzare, così come previsto dall'art. 8 della L. 765/67 e s.m.i.;-----

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

- 
- 23) Progetto impianto antincendio idrico fisso;
 - 24) Locale tecnico additivi "P"- Pianta, prospetti e sezioni;
 - 25) Ricovero carrelli "Q1" – Deposito granuli in sacchi "R" – Locale riempisacchi "K" – Pianta, prospetti e sezioni;
 - 26) Prodotto finito stampati diversificati "U" – tettoia "U1" – Pianta, prospetti e sezioni;
 - 27) Deposito cassette "V" – Pianta, prospetti e sezioni;
 - 28) Stampati prodotti diversificati "Z" – tettoia "Z1" – Pianta, prospetti e sezioni;
 - 29) Tettoia carico-scarico "X" – Pianta, prospetti e sezioni;
 - 30) Tettoia carico-scarico "J" – Pianta, prospetti e sezioni;
 - 31) Fonetria industriale;
 - 32) ISPEL;

che anche se non allegate, sono qui richiamate e si intendono parte integrante della presente convenzione.-----

Art. 3 – Urbanizzazioni primarie.


Il richiedente si obbliga, vista la delibera di C.C. n° 22 del 28.11.2005, a monetizzare le aree, così come riportate nelle tavole progettuali sopra richiamate nell'art. 2, necessarie per le opere di urbanizzazione primaria:

- Verde pubblico e parcheggio per una superficie complessiva di mq 4.600,00 e per un valore stimato pari a € 50.600,00, da versare all'atto del rilascio del permesso di costruire;-----



Art. 4 – Urbanizzazioni primarie, realizzazione

Il richiedente si obbliga a monetizzare e versare, all'atto del rilascio del permesso di costruire, le opere di urbanizzazione primaria, appresso elencate, per un importo pari a € 50.159,92, così come quantizzate nel computo metrico a firma dell'ing. De Rosa Francesco:

- Verde pubblico primario;
 - Parcheggio pubblico;
 - Rete fognante acque nere;
 - Rete fognante acque bianche;
 - Impianto di pubblica illuminazione;
 - Canalizzate rete elettrica interrata Enel;
 - Canalizzate rete telefonica interrata;
- 

Art. 5 – Urbanizzazioni secondarie, monetizzazione

Il richiedente si obbliga, per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, a versare al Comune


secondaria, un importo pari a € 1.066 a mc ed il maggiore importo stabilito prima del rilascio del Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Nel caso di adeguamento degli oneri relativi al rilascio del permesso di costruire dovranno essere proporzionalmente aumentati gli importi ancora dovuti in base alla presente convenzione per quota parte di oneri di urbanizzazione secondaria.




Art. 6 – Allacciamenti alle reti esistenti

Il richiedente, assume a sua cura e spesa l'onere della realizzazione degli allacciamenti alle opere di urbanizzazioni primarie alle reti esistenti, in particolare si impegna a realizzare le infrastrutture mancanti e necessarie per rendere funzionali i suddetti allacciamenti, le opere di cui al presente articolo:

- rete idrica;
 - rete fognante acque bianche e nere;
 - impianti di pubblica illuminazione;
 - rete elettrica ENEL e telefonica per la parte non di competenza delle società di gestione di tali servizi.
- 

Art. 7 – Permesso di Costruire

All'atto del rilascio del Permesso di costruire sarà determinata la quota contributo di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il pagamento di detto contributo avverrà secondo le modalità con le garanzie stabilite dal Comune. Il rilascio del Permesso di costruire in base alle determinazioni che l'Amministrazione comunale assumerà, ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sarà subordinato al versamento di parte della quota contributo, alla sottoscrizione di impegnativa relativa ai versamenti differiti nonché alla presentazione di idonea garanzia.-----



Art. 8 – Validità del Permesso di costruire

Il Permesso di costruire avrà validità di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori, salvo proroghe così come previsto dalle leggi vigenti in materia.-----

Art. 9 – Strade e allacciamenti, servitù

I condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi del comprensorio dovranno sopportare, quando tecnicamente sia stato riconosciuto possibile, l'allacciamento eventuale di condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi di terreni lottizzati ovvero lottizzanti circoscrivibili, quando ricorrano le stesse condizioni di cui sopra e previo pagamento di adeguati contributi da parte di coloro che si allacciano a favore dei proprietari dei condotti sopraccitati. Il contributo dei

impianti, nel caso di mancato accordo tra le parti, sarà determinato inappellabilmente dal Comune su proposta degli uffici competenti e dovrà essere pagato prima che vengano effettuati gli allacciamenti.-----

Art. 10 – Trasmissione degli obblighi convenzionali

Qualora il richiedente proceda ad alienazione delle aree dovrà trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune. Sia nell'ipotesi di alienazione di singoli lotti, sia nell'ipotesi di alienazione dell'intero comprensorio, il richiedente ed i loro aventi causa a qualsiasi titolo resteranno comunque solidamente responsabili verso il Comune dell'adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione ovvero l'acquirente (gli acquirenti) dovrà (dovranno) prestare propria polizza assicurativa a garanzia della quota di oneri assunta in aggiunta a quella già prestata dal richiedente. -----

Art. 11 – Modalità di pagamento

Il richiedente o gli eventuali aventi causa, si impegnano al versamento di una quota, quale anticipazione degli oneri di urbanizzazione, pari al 30% della somma totale. La restante parte sarà rateizzata secondo quanto disposto dall'art. 16 comma 2 del D.P.R. 380/2001, mediante scadenziario proposto dal richiedente e concordato tra le parti nel modo seguente:

- 1) € 9.400,00 entro il 30.12.2005;
- 2) € 20.000,00 entro il 30.06.2006;
- 3) € 20.759,92 entro il 30.10.2006;
- 4) € 10.000,00 entro il 30.12.2006;
- 5) € 20.000,00 entro il 30.06.2007;
- 6) € 10.000,00 entro il 30.12.2007;
- 7) € 69.805,14 entro il 30.12.2008. -----

Art. 12 – Varianti al progetto

L'assetto proposto è vincolante per il richiedente che si impegna a realizzare secondo quanto previsto nei relativi atti progettuali; sono ammesse variazioni alla morfologia dei tipi edilizi che potranno essere variati in seguito alla presentazione della relativa domanda di permesso di costruire ma sempre nel rispetto dei parametri e degli indici riportati nelle tavole di progettazione;-----

Art. 13 – Spese e agevolazioni

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico totale del richiedente che si riserva di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.
Il presente atto pubblico scritto in n 07 (sette) pagine è stato da me letto alle parti contraenti che a mia domanda lo approvano, ed in segno di accettazione lo sottoscrivono assieme a me Dott. Anna Maria Montuori, Segretario Comunale del Comune di Albanella ufficiale rogante. -----

Per il Comune
Geom. Vincenzo Vairo



Vairo Vincenzo

Il richiedente
Francesco Ferrara


[Signature]



Il Segretario Comunale
Dott. Anna Maria Montuori

[Signature]






COMUNE DI ALBANELLA

(Provincia di Salerno)

Piazza Cavaliere Vittorio Veneto, 84044 – Albanella (SA) – Tel. 0828/781126



SETTORE TECNICO e LAVORI PUBBLICI

Prot. 1244

del 9-02-2006

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 134

del 16.01.2006

*Egr. Sig. Ferrara Francesco, legale rappresentante
della società "AGRICOLA IMBALLAGGI s.r.l."*

*Via S. Erasmo, n. 27 - 29
Pagani (SA)*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Sindacale del 01.10.2004 n° 7725)

Vista la richiesta di Permesso di Costruire, presentata in data 28 febbraio 2000 con n. 5839 di prot. gen. del Comune di Albanella (Sa), a nome del sig. Ferrara Francesco nato a Cava dei Tirreni (Sa) il 13.07.1959, in qualità di Legale Rappresentante della società "Agricola Imballaggi s.r.l." con sede in Pagani (Sa) alla via S. Erasmo n. 27 - 29, tendente ad ottenere il permesso di costruire per l'ampliamento di uno stabilimento industriale per la lavorazione, recupero, rigenerazione e rigranulazione di materie plastiche, sul fondo individuato in catasto al foglio n. 3 con le originarie particelle nn. 261, 265, 256, 260, 266, 257, 264, 259, 258, 263, 423; a seguito di variazione catastale le particelle n° 261, 260, 259, 265 e 266 sono state soppresse ed hanno preso il n° 426;

Accertato che il richiedente ha titolo per chiedere il Permesso di Costruire come risulta dalla documentazione presentata;

Visto l'art. 107, comma 3, lettera f, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che ai fini del rilascio del presente titolo abilitativo è stata invocata la procedura ex art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i e che a tal riguardo sono stati acquisiti i pareri di competenza come da verbale delle Conferenze dei Servizi (C.d.S.) tenutesi nelle sedute del 25 settembre 2003 e del 30 ottobre 2003 secondo le procedure previste dalla legge;

Vista la delibera di C.C. n. 35 del 08 ottobre 2004 con la quale è stato approvato il verbale della C.d.S. relativo all'approvazione del progetto di ampliamento di uno stabilimento industriale per la lavorazione, recupero, rigenerazione e rigranulazione di materie plastiche;

Vista la perimetrazione urbana redatta ai sensi della L. n° 765/67;

Visto l'adottato Piano regolatore generale e le relative norme tecniche di attuazione;

Visto il vigente Regolamento edilizio comunale;

Visto il Testo unico dell'edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (d'ora in poi semplicemente T.U.Ed.), come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 6 agosto 1967, n. 765, 28 gennaio 1977, n. 10 e 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i.;

Visto l'art. 82 del T.U.Ed. sull'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 sulla sicurezza degli impianti tecnici;

Visto il capo VI del T.U.Ed. recante norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici;

Visto il D.P.C.M. 1 marzo 1991 e la legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico;

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 e con D.P.R. 16 dicembre 1996, n. 610;

Viste le restanti disposizioni di legge nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori vigenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione;

Vista l'accettazione del direttore dei lavori: ing. Francesco De Rosa pervenuta in data 30.12.2005 prot. n. 10243;

Considerato che la destinazione d'uso per la progettata opera è compatibile, in base alla variante ex art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. approvata definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 08 ottobre 2004 alla correlata Z.O.T.;

Dato atto che l'opera di cui al presente Permesso di Costruire non ricade nei casi di permesso di Costruire gratuito ai sensi dell'art. 17 comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Dato atto, altresì, che dalla convenzione urbanistica stipulata in data 28 dicembre 2005 Rep. n. 75 si evince che il richiedente è tenuto al pagamento della somma complessiva di € 210.565,06 rispettivamente per monetizzazione area per € 50.600,00; per lavori di urbanizzazione pari a € 50.159,92; per oneri di urbanizzazione di cui al citato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 pari a € 109.805,14.

Vista la determina n° 622 del 28.12.2005, con la quale si è provveduto all'approvazione del calendario per la rateizzazione degli oneri e delle opere di urbanizzazione;

Accertato che il richiedente ha provveduto al pagamento della somma di:

- 1) € 50.600,00 per monetizzazione area, mediante bollettino postale 0064 del 30.12.2005 ufficio P.T. 57/359 intestata alla tesoreria del Comune di Albanella;
- 2) € 9.400,00 per acconto dei lavori di urbanizzazione mediante bollettino postale 0065 del 30.12.2005 ufficio P.T. 57/359 intestata alla tesoreria del Comune di Albanella;
- 3) Diritti di segreteria mediante il versamento della somma di € 516,46 con bollettino postale 0068 del 30.12.2005 ufficio P.T. 57/359 intestata alla tesoreria del Comune di Albanella;

Accertato altresì che la restante somma di € 150.565,06 è stata garantita con polizza fideiussoria rilasciata dall'ALBATROSS INVEST s.p.a. Fideiussioni & Cauzioni in data 29.12.2005 con sede in Roma alla via Boncompagni n° 93;

RILASCIA

PERMESSO DI COSTRUIRE

Al sig. Ferrara Francesco, sopra generalizzato, in qualità di Legale Rappresentante della società "Agricola Imballaggi s.r.l." con sede in Pagani (Sa) alla via S. Erasmo n. 27 - 29 il Permesso di Costruire per l'ampliamento dell'attività produttiva "Agricola Imballaggi s.r.l.", sul predetto fondo, ora individuato a seguito di ulteriori frazionamenti, in catasto al foglio n. 3 particelle nn. 426 (ex 426/a), 531 (ex 426/b), 532 (ex 426/c), 433 (ex 426/d), 534 (ex 256/a), 535 (ex 256/b), 536 (ex 264/a), 537 (ex

264/b), 538 (ex 257/a), 539 (ex 257/b), 540 (ex 263/a), 541 (ex 263/b), 258 e 423; sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte, nonché delle avvertenze di seguito riportate:

- 01) i diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 02) si deve evitare, in ogni caso, di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e devono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- 03) il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 04) per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'Ufficio comunale. Le aree e gli spazi così occupati devono essere restituiti nello stato originario, a lavoro ultimato, anche prima per richiesta dell'ufficio comunale, nel caso in cui la costruzione sia abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 05) per manomettere il suolo pubblico il costruttore deve aver ottenuto uno speciale nulla osta dall'Ente competente;
- 06) gli assiti di cui al paragrafo 3, od altri ripari, devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- 07) l'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che fossero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
- 08) l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti interventi di nuova costruzione, saranno dati da un funzionario dell'Ufficio comunale competente previo sopralluogo da effettuarsi per richiesta e alla presenza del Direttore dei Lavori;
- 09) devono essere osservate le norme, disposizioni e prescrizioni costruttive di cui al Capo I - II e IV del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, in merito alle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche (ex Legge 1086/1971) nonché alle prescrizioni per le zone sismiche (ex Legge 64/1974);
- 10) il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, ai sensi del Capo I del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002;
- 11) la costruzione deve essere iniziata entro e non oltre il termine di un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire e deve essere completata e resa agibile entro e non oltre il termine di tre anni dalla data di inizio dei lavori. Decorso tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza sia richiesta proroga (art. 15, comma 2, D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002);
- 12) devono trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 13) devono essere osservate le Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia di disciplina delle acque di rifiuto;
- 14) il rilascio del permesso di costruire non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso intenda eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico ecc.) in conseguenza dei quali non possono essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.

• **IL COMMITTENTE O IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a:**

1. comunicare, per iscritto, entro il termine di cui al punto 11, l'avvenuto inizio dei lavori.
2. collocare all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni non esaustive: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi del presente permesso di costruire.
3. trasmettere la certificazione di cui all'art. 3 comma VIII° del D.Lgs 14.08.1996 n° 494 lettera "b" e "b bis" e s.m.i.. In assenza di detta certificazione è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

• Si allega un esemplare dei disegni presentati, munito di regolare visto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Vincenzo Vairo



COMUNE DI ALBANELLA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato la presente concessione, ai sensi dell'art. 31 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, mediante consegna di copia a mano di
FERRARA FRANCESCO

Addì 9-02-2006



IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]

libro n. 37 del 9-2-2006

[Handwritten signature]

VOLTURA

Vista la domanda presentata in data con n. di prot. gen.
del Comune, il presente permesso di costruire è volturato a (7)
residente in via, n.
C.F., a seguito di (8) con
n. di repertorio del Notaio con
studio in via n.

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI ALBANELLA

(Provincia di Salerno)

Via Roma n° 38, 84044 - Albanella (SA) - Tel. 0828/781126

SETTORE TECNICO - SVILUPPO E SERVIZIO AL TERRITORIO

Prot. n. 4980

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Sindacale prot 1376 del 02/02/2012)

- Letta la richiesta, prot. 3831 del 06.04.2012, del sig. Ferraro Francesco nato a Cava dei Tirreni il 13.07.1959, in qualità di legale rappresentante della ditta "Agricola Imballaggi S.r.l." con sede in Pagani alla via S. Erasmo, tendente ad ottenere una ulteriore proroga al P.C. n. 134 del 16.01.2006 per l'ampliamento di uno stabilimento industriale per la lavorazione, recupero, rigenerazione e rigranulazione di materie plastiche, sul fondo individuato in catasto al foglio n. 3 con le originarie particelle nn. 261, 265, 256, 260, 266, 257, 264, 259, 258, 263, 423; a seguito di variazione catastale le particelle n° 261, 260, 259, 265 e 266 sono state soppresse ed hanno preso il n° 426;

- Che con il predetto intervento è previsto l'ampliamento dell'opificio con la realizzazione di alcuni fabbricati per complessivi mq. 22.983;
- che allo stato attuale sono stati realizzati fabbricati per una superficie coperta di mq. 13.254,40;
- che per completare l'intervento devono essere eseguiti fabbricati per mq. 9.728,90;
- che per riprogrammare l'intervento restante necessita di un piano di interventi adeguato sia dal punto di vista economico che di cronoprogramma l'avori;
- Ritenuti val i motivi esposti, non imputabili al richiedente, che non hanno permesso l'ultimazione dei lavori;
- Vista la comunicazione di inizio dei lavori del 25.07.2006;
- Vista la proroga rilasciata in data 02.04.2008 prot. 3450 con la quale si autorizzava l'ultimazione dei lavori a tutto il 25.07.2012;

- visto che l'art. 8 della convenzione consente proroghe come per legge;
- Visto l'art. 15 comma 2 del D.P.R. 380/2000;
- vista la mole di lavori ancora da realizzare;

PROROGA

Di ulteriori mesi 36 (trentasei) e comunque non oltre il 25.07.2015, gli effetti del P.C. n° 134 del 16.01.2006, avente per oggetto l'ampliamento di uno stabilimento industriale per la lavorazione, recupero, rigenerazione e rigranulazione di materie plastiche, sul fondo individuato in catasto al foglio n. 3 con le originarie particelle nn. 261, 265, 256, 260, 266, 257, 264, 259, 258, 263, 423; a seguito di variazione catastale le particelle n° 261, 260, 259, 265 e 266 sono state soppresse ed hanno preso il n° 426;

Albanella lì 11.05.2012



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Gerardo Iannone

Comune di ALBANELLA (SA)		
Arr.to il	14 OTT. 2013	
N. Prot.	9546	
Cat.	Classe	Fasc.
Risposto il		

Al Comune di Albanella (SA)

AL RESPONSABILE DEL SETTORE Tecnico

OGGETTO: Permesso di costruire n. 134 del 16/01/2006 e successiva proroga prot. 4980 del 11/05/2012 afferente l'ampliamento di uno stabilimento industriale per la lavorazione, recupero, rigenerazione e rigranulazione di materie plastiche. Comunicazione di proroga ex lege.

Il sottoscritto Ferrara Francesco nato a Cava dei Tirreni il 13.07.1959, in qualità di legale rappresentante della ditta "Agricola Imballaggi S.r.l." con sede in Pagani alla via S. Erasmo, ed unità produttiva in Albanella (SA) per effetto di quanto previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*) e precisamente in conseguenza di quanto espressamente previsto dall'art. 30 comma 3 della richiamata norma

COMUNICA

Che il termine per l'ultimazione dei lavori già fissato per il 25/07/2015 dai provvedimenti richiamati in oggetto deve intendersi prorogato "ex lege" di ulteriori due anni e pertanto la nuova scadenza dell'efficacia del titolo edilizio è da intendersi al 25/07/2017.

Distinti saluti

Franco Ferrara
AGRICOLA IMBALLAGGI S.r.l.
Presidente del CDA
FERRARA FRANCESCO